

Premesso che con delibera n. 2087 dd. 10 novembre 2011, in attuazione degli Accordi Stato-Regioni n. 168 dd. 1 agosto 2007 e n. 192 dd. 5 novembre 2009, sono state approvate:

- le disposizioni per disciplinare il nuovo sistema di Governo regionale per la formazione continua in sanità e la costituzione dei relativi organismi;
- le procedure per addivenire, in via transitoria, alla messa in atto nell'ambito del territorio regionale della sperimentazione dei Provider secondo le disposizioni dei citati Accordi Stato-Regioni;
- le disposizioni per il mantenimento, fino alla completa entrata a regime dell'accreditamento dei Provider delle modalità recate dalle disposizioni regionali precedentemente deliberate sulla base delle quali la Regione provvede all'accreditamento dei singoli eventi formativi che danno luogo ai crediti gestiti dai fornitori della regione all'uopo riconosciuti;

Dato atto che, ai sensi del punto 2 del dispositivo della citata DGR n. 2087/2011 e del punto 4.4.1 - Periodo sperimentale (1.12.2011-1.10.2012) - del Paragrafo 4 "Procedure e verifiche" dell'allegato 2 della medesima DGR, la fase di sperimentazione per il nuovo sistema di accreditamento è stata prevista a decorrere dal 1 dicembre 2011 sino al 1 ottobre 2012, riguardando essa, in sede di prima applicazione, sei enti del Servizio Sanitario Regionale, equamente distribuiti nelle seguenti tre Aree vaste regionali:

AV giuliano-isontina	AV Udinese	AV pordenonese
<ul style="list-style-type: none"> • Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" con Cefomed • IRCCS BURLO GAROFALO di Trieste 	<ul style="list-style-type: none"> • Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" con Area Welfare e Centro Collaboratore OMS • Azienda ospedaliero universitaria di Udine 	<ul style="list-style-type: none"> • IRCCS CRO di Aviano • Azienda ospedaliera di Pordenone

Visto che il 19 aprile 2012 è stato emanato un nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di ECM (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14.5.2012 supplemento ordinario n. 98) recante ad oggetto "Il sistema di Formazione Continua in Medicina, Linee guida per i manuali di accreditamento dei Provider, Albo nazionale dei Provider, Crediti formativi triennio 2011-2013, Ordini Collegi e Associazioni professionali, Federazioni, Sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità Liberi professionisti" che:

- a) completa il quadro di riferimento della disciplina e delle regole per la definitiva e piena applicazione del sistema di accreditamento dei Provider in coerenza a quanto già prefigurato dai citati precedenti Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009;
- b) prevede che il sistema di accreditamento dei Provider debba essere attuato dalle Regioni entro e non oltre un anno dalla data di sottoscrizione dell'Accordo dd. 19 aprile 2012, introducendo a tal fine un apposito regime transitorio in cui è consentito il mantenimento delle attuali modalità di accreditamento dei singoli eventi formativi sino all'entrata a regime dell'accreditamento dei Provider da portare a termine entro la data sopra considerata;
- c) richiede di allineare il Sistema Informativo apportando i necessari sviluppi agli attuali applicativi gestionali in utilizzo in regione;

Considerato che rispetto all'Accordo Stato-Regioni dd. 19 aprile 2012 la Regione deve mettere in atto le modalità operative per conseguire l'ottemperanza alle disposizioni introdotte da tale Accordo;

Rilevato che la Regione, con DGR n. 2087/2011 ha già approvato le disposizioni e gli strumenti fondamentali per dare attuazione ai due precedenti succitati Accordi, rispettivamente, del 2007 e del 2009, e ha, altresì, delineato gli strumenti propedeutici per attuare le nuove modalità che sono entrate in vigore con l'Accordo Stato-Regione dd. 19 aprile 2012, attivando, in tal senso, la predetta sperimentazione con la più volte citata DGR 2087/2011 con lo scopo di testare e verificare le condizioni operative connesse al regime di autoaccreditamento tipico delle funzioni attribuite al Provider;

Ritenuto opportuno modificare il punto 2 del dispositivo della citata DGR n. 2087/2011 e il punto 4.4.1 - Periodo sperimentale (1.12.2011-1.10.2012) - del Paragrafo 4 "Procedure e verifiche" dell'allegato 2 della medesima DGR, al fine di proseguire il

percorso di autoaccreditamento fino al 19 aprile 2013 per allineare le modalità operative di autoaccreditamento con le disposizioni emanate dal nuovo Accordo Stato-Regioni, portando a regime anche il sistema informativo sulla base di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni 2007 e 2009 nonché dalla DGR n. 2087/2011 per la fase di accreditamento provvisorio dei Provider;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il punto 2 del dispositivo della DGR n. 2087 dd. 10.11.2011 e il punto 4.4.1 - Periodo sperimentale (1.12.2011-1.10.2012) - del Paragrafo 4 "Procedure e verifiche" dell'allegato 2 della medesima DGR, disponendo al 19 aprile 2013 la scadenza della fase di sperimentazione per il nuovo sistema di autoaccreditamento degli eventi formativi ECM da parte degli enti del SSR indicati al punto 2 del presente provvedimento.
2. di autorizzare gli enti del SSR sottoelencati a proseguire nella gestione delle procedure di autoaccreditamento dei singoli eventi formativi, nelle more della messa a regime del sistema di accreditamento provvisorio dei Provider:

AV giuliano-isontina	AV Udinese	AV pordenonese
<ul style="list-style-type: none"> • Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" con Cefomed • IRCCS BURLO GAROFALO di Trieste 	<ul style="list-style-type: none"> • Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" con Area Welfare e Centro Collaboratore OMS • Azienda ospedaliero universitaria di Udine 	<ul style="list-style-type: none"> • IRCCS CRO di Aviano • Azienda ospedaliera di Pordenone

3. di delegare la Direzione Centrale salute integrazione sociosanitaria a fornire agli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui sub 2 le opportune disposizioni per la prosecuzione della sperimentazione disposta al medesimo punto 1 del presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE